



Società di distribuzione

REGISTRAZIONE ED INVIO DATI

La Delibera 138/04, in diversi articoli, considera le imprese di distribuzione come soggetti aventi obblighi informativi nei confronti dell'impresa di trasporto. Gli articoli riguardano:

1. INFORMAZIONI RELATIVE AI FORNITORI DI GAS

- L'art. 10 comma 1 prevede che l'impresa di distribuzione comunichi tempestivamente all'impresa di trasporto le informazioni ricevute dagli utenti del servizio di distribuzione relativamente ai dati identificativi dei fornitori di gas e delle eventuali regole di allocazione convenute con gli stessi;
- Il medesimo comma prevede anche che l'impresa di distribuzione comunichi i dati identificativi del soggetto da cui acquista eventuali quantitativi di gas e del punto presso cui è reso disponibile;
- Le informazioni di cui ai punti precedenti devono essere trasmesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quelle in cui messere pervengono all'impresa di distribuzione (art. 10 comma 2).

2. INFORMAZIONI RELATIVE AI NUOVI ACCESSI

- L'art. 13 comma 8 prevede la comunicazione di alcune informazioni relativamente alle nuove richieste di accesso consentite al servizio di distribuzione;
- L'art. 14 comma 6 prevede che la comunicazione di alcune informazioni relativamente alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali.

3. INFORMAZIONI RILEVANTI PER LE ALLOCAZIONI DI GAS

- L'art. 19 prevede che l'impresa di distribuzione trasmetta mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono, i dati necessari ai fini delle procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto.
- L'art. 20 prevede che, qualora l'impresa di distribuzione venga in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'impresa medesima proceda alla rideterminazione dei dati funzionali di allocazione secondo criteri trasparenti e pubblici dandone comunicazione tempestiva all'impresa di trasporto.

4. INFORMAZIONI RILEVANTI ALLA GESTIONE DEI PUNTI DI MISURA

- L'art. 23 comma 2 prevede che l'impresa di distribuzione comunichi preventivamente all'impresa di trasporto qualsiasi modifica che intende apportare all'impianto di misura del punto di consegna della rete di distribuzione.

Metanodotto Alpino sta predisponendo un'apposita documentazione standard con cui si potranno comunicare le informazioni previste ai fini dell'allocazione dei quantitativi di gas presso i punti condivisi della propria rete.

Ai fini della registrazione, le società di distribuzione coinvolte sono tenute a comunicare i propri dati identificativi attraverso il modulo (DD01) predisposto.

In particolare, con riferimento alla registrazione, i dati identificativi della società di distribuzione dovranno includere:

- ragione sociale;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- indirizzo;
- riferimenti personali degli operatori autorizzati ad operare per conto del trader stesso (telefono, fax, e-mail).

Analogamente, ai fini delle comunicazioni di cui sopra, per dati identificativi si intendono:

- ragione sociale;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- indirizzo;

La modulistica predisposta dovrà essere inviata via fax al numero 011 333 09 39.

Documentazione:

- *Registrazione società di distribuzione (DD01)*
- *Comunicazione dati identificativi fornitori (DD02)*
- *Allegato alla comunicazione dati fornitori (DD03)*
- *Comunicazione dati nuove richieste di accesso (DD04)*
- *Allegato alla comunicazione richieste di accesso (DD05)*
- *Comunicazione dati per allocazione gas (DD06)*